



COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

Prot. n. 2065 del 03 FEB. 2015

Pratica Condono Edilizio n. 1240/95 Prot.n. 5054 del 27/02/1995

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N. 8/2015

(ART. 39 LEGGE 23 DICEMBRE 1994 N. 724)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- **Vista** la richiesta di concessione edilizia in sanatoria, presentata ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 724/94, introitata al protocollo generale al n. 5054 del 27/02/1995, pratica n. 1240/95, in ditta Rapisarda Giuseppina (c.f. RPS GPP 39A43 A841G) nata il 03/01/1939 a Biancavilla ed ivi residente nella via Sacco e Vanzetti n.2, tendente al conseguimento della concessione edilizia in sanatoria per l'opera, ad uso residenziale, composta da quota parte di ingresso e ripostiglio a piano terra e da appartamento a piano primo, realizzata in assenza di concessione edilizia, facente parte di fabbricato di maggiore consistenza, con tetto di copertura a falde, sita in Biancavilla via Sacco e Vanzetti n. 2;
- **Accertato** che l'istante ha titolo per richiedere la sanatoria, ai sensi dell'art. 31 della Legge n. 47/85, per la sua qualità di coniuge del proprietario Di Paola Vincenzo, per costruzione realizzata, su terreno pervenuto con atto di compravendita del 06/08/1971 ricevuto dal notaio Michele Guzzardi da Biancavilla, reg.to ad Adrano il 23/08/1971 al n.1550;
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, del 28/12/2005, con la quale il proprietario, ha dichiarato: " che i lavori di costruzione, ...omissis...; che non sussistono carichi pendenti secondo gli artt. 416/bis, 648/bis e 648/ter del Codice Penale";
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, del 28/12/2005, con la quale la richiedente, ha dichiarato: " che i lavori di costruzione, dell'immobile ..omissis..., hanno avuto inizio nel mese di gennaio 1991 e sono stati ultimati nel mese di maggio 1991; che non sussistono carichi pendenti secondo gli artt. 416/bis, 648/bis e 648/ter del Codice Penale";
- **Vista** la dichiarazione, prot.n.18812 del 25/07/06, agli atti con la quale la richiedente ha dichiarato "che la pratica di sanatoria n.1240/95 è stata erroneamente presentata dalla sottoscritta come prima casa, ma in realtà si voleva destinare alla figlia Di Paola Rosanna...omissis....,con atto di donazione e stipula atto d'obbligo unilaterale";
- **Vista** la prova esibita dall'interessato relativa all'avvenuta presentazione all'Ufficio Tecnico Erariale della documentazione necessaria alla catastazione dell'opera in argomento, dalla quale si evince che l'opera in sanatoria, risulta denunciata al N.C.E.U al F. 35 particella 1169 sub. 8 (piano terra e primo - civile abitazione A/2);
- **Vista** la documentazione con la quale viene manifestata la volontà di stipulare l'atto unilaterale d'obbligo;
- **Visto** l'atto di donazione del 22/12/2010 ai rogiti del dott. Proc. Paolo Pennisi, notaio in Biancavilla, reg.to a Catania il 14/01/2011 al n.929/1T e trascritto il 17/01/2011 ai nn.1900/1344, con il quale la signora Di Paola Rosanna, nata il 24/08/1977 a Biancavilla ed ivi residente nella via Sacco e Vanzetti n.2, fra l'altro ha acquisito la piena proprietà dell'appartamento a primo piano (F.35 particella 1169 sub.7 - A/2);
- **Dato atto** che è stata versata, a titolo di oblazione, una somma pari a €. 6.899,59, così come da rideterminazione del funzionario responsabile prot.n. 20299 del 16/08/2006;
- **Viste** le vigenti disposizioni che disciplinano il pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione e la loro esenzione e/o riduzione in presenza di convenzione o atto d'obbligo unilaterale stipulato, ai sensi dell'art. 34 L.28/02/1985 n.47 e successive modifiche ed integrazioni - degli



COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

artt.7-8 della L.28/01/1977 n.10, e dell'art.3 della L.n.68/88, in data 22/12/2010 e registrato ad Adrano il 14/01/2011 al n. 932/1T e trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Catania in data 17/01/2011 ai nn. 1902/1346, con il quale la proprietaria dell'opera, oggetto di condono edilizio pratica n.1240/95, dichiara che la stessa è adibita a propria prima abitazione e altresì, si obbliga ad applicare prezzi di cessione e di locazione per una durata di anni venticinque a partire dalla data di presentazione della documentazione attestante l'assunzione dell'obbligo;

- **Dato atto** che è stata versata alla tesoreria Comunale una somma pari a €. 5.078,96, per oneri concessori, così come da determina del funzionario responsabile sopra citata;
- **Vista** la relazione istruttoria dell'Ufficio Sanatoria (Unità Operativa dell'ex U.T.C.) del 21/03/2005: "Parere favorevole al rilascio della concessione edilizia in sanatoria alle condizioni di legge";
- **Visto** il parere - "Favorevole" - reso il 20/06/2006 dal Responsabile del Servizio Distrettuale di Igiene Pubblica - A.U.S.L. n.3 di Adrano;
- **Rilevato** che l'opera completa, ricade all'interno dei Piani di Recupero del P.R.G., è ammissibile al rilascio della concessione edilizia in sanatoria e che l'abuso ricade nell'ipotesi di cui al punto 2 della tabella allegata alla legge n.47/85;
- **Rilevato** che l'oblazione di cui sopra è stata determinata considerando l'opera ad uso residenziale, con una superficie complessiva di mq. 207,26 pari a mq. 151,00 di superficie utile abitabile ed al 60% di mq. 93,76 ed un volume complessivo di mc. 745,00 circa;
- **Visto** il certificato di idoneità statica redatto dal dott. Ing. G. D'Asero iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Catania al n. 2795, con visto di avvenuto deposito all'Ufficio del Genio Civile di Catania prot.n. 113620 del 01/07/2014;
- **Vista** l'autorizzazione prot.n. 30204 dell'11/07/2006 per lavori di scavo per allaccio fognario e scarico in pubblica fognatura (con attestazione sulla regolarità dei lavori eseguiti del 19/09/2006 da parte di personale tecnico comunale);
- **Viste** le Dichiarazioni Sostitutive degli Atti di Notorietà rese, sotto forma di autocertificazione dagli interessati, con le quali, ciascuno per i propri diritti, hanno dichiarato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6/09/2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia...omissis...), come da ultimo modificato dal D. Lgs. 15 novembre 2012, n.218";
- **Visti** gli strumenti urbanistici vigenti, nonché le norme che ne regolano l'attuazione e le istruzioni in materia;
- **Vista** la Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Vista** la Legge Regionale 10 agosto 1985 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Vista** la Legge Regionale 15 maggio 1986 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 39 della Legge 24 dicembre 1994 n. 724 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 2 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visti** gli artt. 1 e 49 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449;

RILASCIA

Ai sensi dell'art. 39 legge 724/94, alla signora **Di Paola Rosanna** (c.f. DPL RNN 77M64 A841A) nata a Biancavilla il 24/08/1977 ed ivi residente in Biancavilla nella via Sacco e Vanzetti n. 2, nella qualità di proprietaria, **LA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA** per l'opera, ad uso residenziale, composta da quota parte di ingresso e ripostiglio a piano terra e da appartamento a piano primo, realizzata in assenza di concessione edilizia, facente parte di fabbricato di maggiore consistenza, con tetto di copertura a falde, sita in Biancavilla via Sacco e Vanzetti n. 2, individuata al N.C.E.U al F. 37 particella 1169 sub. 8 (piano



COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

terra e primo - civile abitazione A/2), avente una superficie complessiva di mq. 207,26 pari a mq. 151,00 di superficie utile abitabile ed al 60% di mq. 93,76 ed un volume complessivo di mc. 745,00 circa, in conformità alla documentazione prodotta, nonché degli elaborati grafici allegati che costituiscono parte integrante della presente concessione, e con l'osservanza dei regolamenti Comunali di edilizia e di igiene, di tutte le vigenti disposizioni, delle conclusioni ed osservazioni esposte sopra, nonché delle seguenti prescrizioni:

- **Obbligo ad applicare prezzi di cessione e di locazione all'unità immobiliare**, posta a piano terra e destinata a propria prima abitazione, per una durata di anni venticinque a partire dalla data di assunzione dell'obbligo, così come descritto nella convenzione o atto d'obbligo unilaterale stipulato, ai sensi dell'art. 34 L.28/02/1985 n.47 e successive modifiche ed integrazioni - degli artt.7-8 della L.28/01/1977 n.10, e dell'art.3 della L.n.68/88, che qui si intende integralmente riportato;
- **Rinuncia** a qualsiasi indennità da parte del Comune, ai sensi dell'art. 24 della legge 17/08/1942, n. 1150, per il terreno lasciato libero dalla costruzione oggetto della presente concessione edilizia in sanatoria, utilizzato quale sede stradale e/o destinato come tale dagli strumenti urbanistici vigenti;
- Nessuna modifica può essere apportata senza la preventiva autorizzazione, ai sensi della normativa vigente;
- Restano salvi, riservati e rispettati i diritti dei terzi;
- E' prescritta l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, anche se non richiamate nel presente provvedimento; le violazioni e le inosservanze delle norme vigenti o di quanto prescritto, con la presente, saranno punite come previsto dalla L.R. 71/78, dalla L.47/85 e dalla L.R. 37/85.-

Biancavilla addì **03 FEB. 2015**

Il Responsabile 14 servizio P.O. 5- Area Tecnica
(Dott. Arch. Salvatore Grasso)

Il Responsabile della P.O. 5 - Area Tecnica
(Dott. Ing. Placido Mancari)

